COMMISSIONE VI

FINANZE

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PIER LUIGI ROMITA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disciplina del credito peschereccio di esercizio *(Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permamente del Sentato)* (1666-B) 3

Romita Pier Luigi, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Modifiche all'articolo 36, nono comma, lettera *b)*, della legge 2 giugno 1961, n. 454, costitutiva del Fondo interbancario di garanzia (3123) 3

Romita Pier Luigi, *Presidente* 3, 4, 5, 6

Grillo Luigi, *Relatore* 4, 5, 6

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 5, 6

Serrentino Pietro 4

Umidi Sala Neide Maria 4, 6

PAG.

Votazione nominale:

Romita Pier Luigi, *Presidente* 7

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifica della legge 26 maggio 1975 n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2666) 7

Romita Pier Luigi, *Presidente* 7, 8, 10

Bellocchio Antonio 8, 10

Ferrari Wilmo, *Relatore* 8, 9

Piro Franco ..... , 8, 9

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 8, 9, 10

Usellini Mario 9

Visco Vincenzo 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina del credito peschereccio di esercizio (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1666-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del credito peschereccio di esercizio », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 maggio 1988 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 luglio 1988.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti, da trasmettere alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere:

All'articolo 12, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* per l'anno finanziario 1987 *con le seguenti:* per l'anno finanziario 1989.

12. 1.

All'articolo 16, comma 2, sopprimere le parole: ogni anno.

16. 1.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.600 milioni per il 1989, da ripartire tra le diverse finalità con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 3.600 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « industria cantieristica ed armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167) » e quanto a lire 3.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al medesimo capitolo 9001 per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « pesca marittima ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 1.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 36, nono comma, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, costitutiva del Fondo interbancario di garanzia (3123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 36, nono comma, lettera *b)*, della legge 2 giugno 1961, n. 454, costitutiva del Fondo interbancario di garanzia ».

L'onorevole Luigi Grillo ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI GRILLO, *Relatore*. Con il disegno di legge n. 3123 si intende affrontare l'esigenza di un sollecito adeguamento delle contribuzioni a favore del Fondo interbancario di garanzia.

A tal fine, nell'articolo 1, si prevede l'unificazione e l'aumento allo 0,25 per cento delle trattenute che gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare, a carico dei soggetti beneficiari di mutui e prestiti da essi concessi, su tutte le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento.

Nell'articolo 2, viene fissato in due miliardi di lire annui il contributo che gli istituti di credito agrario devono versare al Fondo, secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio.

Ritenendo le norme contenute nel disegno di legge congrue ed utili ai fini di assicurare un'equilibrata gestione finanziaria delle risorse del Fondo e di consentire una migliore copertura dei rischi derivanti dalla concessione di mutui di miglioramento agrario e di prestiti di esercizio, auspico che la Commissione proceda rapidamente all'approvazione del provvedimento.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero illustrare fin d'ora gli emendamenti che il Governo intende presentare.

Innanzitutto, si propone di modificare il titolo del disegno di legge, in conseguenza delle variazioni introdotte nell'articolato.

Con l'emendamento riferito all'articolo 1 si prevedono, accanto alle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, quelle di soccorso, destinate agli operatori agricoli colpiti da calamità naturali.

Con apposito articolo aggiuntivo si propone di ridurre la garanzia del Fondo interbancario dal 100 all'80 per cento della complessiva perdita che gli istituti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari inadempienti. Si ritiene, infatti, che la copertura totale dei rischi potrebbe condurre ad una deresponsabilizzazione degli istituti finanziatori, mentre una sua riduzione all'80 per cento della perdita può rappresentare una sorta di « *ticket* responsabilizzante ».

Sottolineo infine la necessità di una rapida approvazione del provvedimento in esame, con le modifiche proposte dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, nella considerazione degli esiti positivi che l'istituzione del Fondo interbancario di garanzia ha determinato e della necessità di un suo cospicuo adeguamento.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo preannunciato dal Governo, ritengo opportuno ridurre ulteriormente la percentuale di copertura da parte del Fondo interbancario delle perdite subite dagli istituti di credito e preannuncio pertanto un subemendamento teso a limitarla al 60 per cento.

PIETRO SERRENTINO. Vorrei che il Governo chiarisse meglio il significato del suo emendamento all'articolo 1, laddove si fa riferimento al credito agrario di soccorso.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ripeto che le operazioni di soccorso sono quelle che riguardano le agevolazioni creditizie agli operatori agricoli colpiti da calamità naturali.

PIETRO SERRENTINO. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dal

Governo, vorrei che venissero precisate l'entità della misura attualmente prevista per la copertura da parte del Fondo delle perdite subite dagli istituti di credito bancario e le ragioni per la sua riduzione all'80 per cento.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, il rappresentante del Governo fornirà i chiarimenti richiesti in sede di replica.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI GRILLO, *Relatore.* Non ho nulla da aggiungere, signor presidente.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Come ho già detto, il credito agrario di soccorso è una figura particolare di credito agevolato collegato alle calamità naturali.

La limitazione all'80 per cento dell'intervento a copertura delle perdite subite dagli istituti di credito era prevista nell'articolo 36, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454. Successivamente, tale garanzia è stata estesa all'importo complessivo delle perdite.

L'articolo aggiuntivo del Governo intende ripristinare il limite dell'80 per cento già contemplato nella legge del 1961, allo scopo di non deresponsabilizzare gli istituti di credito.

Il problema dei fondi centrali di garanzia assume una rilevanza di carattere generale. Quello oggetto del disegno di legge in esame non è l'unico, poiché ne esistono anche altri tra cui ricordo, in materia di crediti speciali, quello relativo al finanziamento degli investimenti in beni immateriali, che opera per il venir meno della tradizionale garanzia ipotecaria.

Lo strumento del fondo centrale di garanzia presenta senz'altro il rischio di deresponsabilizzare l'imprenditorialità degli istituti di credito che, peraltro, già oggi si sono avveduti di questo pericolo e nei fatti non operano sulla base della garanzia ipotecaria rispetto a beni che possono non avere un mercato, né sulla base di fondi di garanzia spesso inesistenti. In realtà, gli istituti finanziatori compiono un'analisi tecnica della capacità dell'azienda di avere un *cash-flow* che consenta la restituzione del capitale e degli interessi.

Il fondo di garanzia non deve essere concepito in vista della totale restituzione delle perdite sopportate, ma deve costituire quello che ho prima definito una sorta di *ticket*, con lo scopo di responsabilizzare la funzione imprenditoriale dell'azienda di credito.

Il limite proposto dell'80 per cento è senz'altro opinabile, ma ad esso si è fatto riferimento perché già previsto nella citata legge n. 454.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Le trattenute dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare una volta tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera *a)*, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: credito agrario di esercizio: *aggiungere le seguenti:* di soccorso.

1. 1.

LUIGI GRILLO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. La lettera *b)*, nono comma, dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituita dalla seguente:

« *b)* da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio ».

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Su tutte le operazioni di credito agrario assistite dalla garanzia del Fondo interbancario, costituito ai sensi dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, la garanzia si esplica fino all'80 per cento della complessiva perdita che gli istituti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari inadempienti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 01.

A tale articolo aggiuntivo gli onorevoli Umidi Sala e Bellocchio hanno presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 2. 01 comma 1, sostituire le parole: fino all'80 per cento *con le seguenti:* fino al 60 per cento.

0. 2. 01. 1.

LUIGI GRILLO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sul subemendamento 0. 2. 01. 1, in quanto ritengo che la percentuale dell'80 per cento proposta dal Governo sia più congrua rispetto alle finalità che si intendono perseguire.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comprendo le ragioni alla base del subemendamento presentato, cioè l'esigenza di accentuare la responsabilizzazione degli operatori. Tuttavia, questo provvedimento si inserisce in un momento di forte « sofferenza » all'interno del settore creditizio, che sconsiglia un'ulteriore riduzione del limite massimo della copertura assicurata dal fondo interbancario delle perdite subite dagli istituti di credito.

Per questo motivo, pur rendendomi conto della possibilità di esaminare il problema da punti di vista diversi e pur apprezzando le finalità del subemendamento, invito i presentatori a ritirarlo; diversamente, esprimo parere contrario.

MARIA NEIDE UMIDI SALA. Insisto sul nostro subemendamento, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 01. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 01.

(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge n. 3123, esaminato nella seduta odierna.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche all'articolo 36, nono comma, lettera *b)*, della legge 2 giugno 1961, n. 454, costitutiva del Fondo interbancario di garanzia » (3123) *con il seguente nuovo titolo:* « Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia »:

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bortolani, Breda, Bruzzani, Ciaffi, Degennaro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Gei, Grillo Luigi, Pascolat, Patria, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Romita, Rosini, Serra, Serrentino, Solaroli, Tarabini, Umidi Sala, Usellini e Visco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegna di legge: « Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 175, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 aprile 1988.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri la Commissione era passata, dopo aver concluso la discussione sulle linee generali, all'esame dell'articolo 1.

FRANCO PIRO. Signor presidente, insisto sul mio emendamento 1. 1, pur ribadendo la mia disponibilità ad accogliere la proposta di riformulazione da lei ipotizzata nella seduta di ieri, oppure a ritirare l'emendamento stesso, considerata anche l'importanza che il Governo annette all'approvazione finale del provvedimento. Condivido, inoltre, le osservazioni che il sottosegretario Sacconi ha esposto circa la relativa rilevanza di tale emendamento che, intendendo sostituire le parole « norme speciali per » con le altre « , secondo modalità definite con decreto del ministro del tesoro, norme volte a », mira ad un perfezionamento formale del testo. Pertanto, ritengo opportuno procedere a tale modifica solamente nel caso in cui la Commissione si orientasse nel senso di accogliere l'articolo aggiuntivo 2. 01, del quale sono firmatario insieme con il collega Orciari.

Poiché una pausa di riflessione potrebbe risultare di qualche utilità, propongo di accantonare gli articoli 1 e 2 del disegno di legge per passare all'esame dell'articolo aggiuntivo 2. 01. Credo, infatti, che il comportamento che la Commissione potrà assumere circa gli altri

emendamenti presentati dipenda in buona sostanza dalle conclusioni cui perverremo su tale argomento.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Concordo con la proposta del collega Piro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Piro di accantonare gli articoli 1 e 2 e di procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 2. 01.

(È approvata).

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha avviato, ma ovviamente non ancora concluso, l'esame volto a indagare in primo luogo sul fenomeno dell'abbandono di depositi, allo scopo di individuare quale sia la consistenza di depositi non movimentati per tempi lunghi, e quindi presumibilmente abbandonati. In secondo luogo, occorre accertare quale sia la prassi nei fatti seguita dagli istituti di credito con riferimento a tali ipotesi. Infine, sarà necessario soffermarsi su un aspetto giuridico non secondario, riferito alla stessa forma contrattuale dell'istituto in questione. Essa, infatti, potrebbe rendere difficoltosa la definizione di « deposito abbandonato », trattandosi di depositi a tempo indeterminato e di libretti al portatore.

Comunque, senza entrare nel merito della materia, mi sono limitato a indicare i temi sui quali occorrerà una ricognizione; per valutare in quale modo il problema debba essere considerato e se possa essere questa o un'altra la sede per affrontarlo (posto che sia doveroso farlo), occorre almeno una settimana.

FRANCO PIRO. Specifico che vi è stata la necessità formale di presentare l'articolo aggiuntivo 2. 01. Riconosco che, ad una lettura attenta, esso rivela una certa fragilità in ordine alle questioni attinenti alla tutela nei confronti dei soggetti interessati. Questo aspetto va sicuramente chiarito, poiché nell'emendamento è sancito il principio in base al quale l'azienda di credito può rivalersi, qualora si presenti l'intestatario del libretto o chiunque dimostri di averne diritto, nei confronti del fondo.

In secondo luogo, il versamento al fondo « Provvedimenti in favore di portatori di *handicap* », di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, può effettivamente prestarsi a critiche, visto che, in base alla vigente legislazione in tema di contabilità pubblica, risultano evidenti le difficoltà non soltanto di prendere ma anche di dare, a bilancio vigente. Nel presente caso, inoltre, non è definita la cifra. Comunque, benché l'indicazione esplicita del capitolo di bilancio ponga alcuni problemi formali, invito i colleghi a riflettere sulla sostanza della proposta contenuta nell'emendamento.

Ritengo che gli uffici ministeriali dovrebbero occuparsi di approfondire gli aspetti tecnici di tale proposta, tenendo soprattutto conto dell'obiettivo – sul quale mi permetto di insistere – di garantire una finalità sociale (in particolare, una maggiore tutela dei portatori di *handicap*) alle somme recuperabili dai libretti non movimentati per più di venti anni. A tal fine, si potrà fare riferimento a leggi già vigenti o, ancor meglio, a quelle che dovrebbero essere approvate dopo essere rimaste giacenti per anni in Parlamento.

Gli elementi di cautela, cui giustamente si è riferito il sottosegretario Sacconi, concernono le tipologie dei contratti che, a suo avviso, dovranno essere disciplinati nella legge sulla trasparenza bancaria (nell'àmbito di quest'ultima, andrà regolato anche il contratto-tipo per i venti anni); tuttavia, ritengo che ciò non escluda un intervento anche in questa sede.

Sollecito dunque i colleghi a ricercare una giusta formulazione per la norma in questione e sono favorevole alla proposta, che mi sembra implicitamente avanzata, di rinviare di una settimana l'approvazione del provvedimento.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'orientamento del gruppo comunista è stato già illustrato nella seduta di ieri, ma intendo ribadirlo stamane.

Il fine sotteso all'articolo aggiuntivo 2. 01, proposto dai colleghi Piro ed Orciari, è condivisibile, ma ritengo che il mezzo con il quale si propone di perseguirlo sia alquanto rozzo, nonché parziale, visto che una disciplina analoga dovrebbe essere prevista anche per i depositi postali. Se si condividono le richiamate finalità sociali, il relativo principio deve essere esteso a tutti i casi simili.

A mio avviso, questa non è la sede appropriata per l'approvazione della norma proposta dall'onorevole Piro che sembra prevedere, nella sua formulazione attuale, una sorta di confisca collettiva. Oltre a quelli sulla trasparenza bancaria, altri provvedimenti in materia di credito sono assegnati alla Commissione finanze; quando ne affronteremo l'esame, il Governo avrà avuto modo di svolgere gli accertamenti necessari e potrà proporre una disciplina più adeguata, meno rozza, che persegua finalità sociali senza danneggiare i depositanti.

Nel frattempo, potremmo procedere ad una rapida approvazione del provvedimento nell'odierna seduta, previo ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

MARIO USELLINI. Mi sembra che, se il Governo dichiara la propria disponibilità a fornire rapidamente il contributo richiesto, sarà possibile licenziare il provvedimento la prossima settimana. Nel frattempo potranno essere svolte le necessarie verifiche e studiate le possibilità di trovare una risposta esauriente alle questioni poste dall'onorevole Piro. Se, viceversa, i problemi risultassero più complessi, il contenuto dell'articolo aggiuntivo potrebbe essere trasfuso in un altro provvedimento, al fine di consentire l'approvazione del disegno di legge n. 2666 nella seduta odierna.

Il Governo, oltre alla propria disponibilità, dovrebbe dichiarare se a suo avviso possono essere soddisfatte le esigenze sottolineate dall'onorevole Piro mediante idonei strumenti, che comunque non peggiorino l'attuale situazione.

Si tratta di un problema aperto (che non è stato inutile sollevare), da valutare anche in relazione alle legislazioni degli altri paesi europei, visto che entro pochi mesi la libertà di deposito diverrà totale in àmbito comunitario; occorre infatti evitare che i cittadini italiani, trovando all'estero maggiori tutele per i depositi bancari, compiano arbitraggi che li conducano a spostare le proprie disponibilità finanziarie al di fuori del nostro paese.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Ritengo che l'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Piro ed Orciari sollevi un problema molto complesso, sul quale è necessario acquisire i pareri di altre Commissioni; inoltre, in relazione ad esso, mi sembra indispensabile una ricerca sulla consistenza dei depositi bancari e sulla loro diversificazione tra conti correnti, libretti di risparmio nominativi o al portatore, depositi postali. Ritengo, quindi, che non sia possibile affrontare esaurientemente la questione in una settimana.

D'altro canto, a mio avviso, benché il tema sollevato dall'onorevole Piro sia degno di una disciplina legislativa, esso è estraneo alla materia del disegno di legge al nostro esame; dell'approvazione di quest'ultimo, come di altri progetti di legge all'esame della nostra Commissione già definiti, dovremmo soprattutto preoccuparci.

In conclusione, a meno che il Governo non esprima un diverso avviso, propongo il ritiro degli emendamenti ed il trasferimento in un ordine del giorno delle questioni sollevate dall'onorevole Piro. Ciò consentirebbe di procedere all'approvazione del provvedimento in esame nella seduta odierna; in alternativa, la discussione del disegno di legge dovrebbe essere rinviata alla prossima settimana.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le considerazioni svolte dall'onorevole Bellocchio coincidono con l'intervento da me svolto nella seduta di ieri ...

FRANCO PIRO. L'onorevole Bellocchio ha usato l'aggettivo « rozzo » !

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* ... a parte, naturalmente, questo aggettivo.

Il rinvio di una settimana potrebbe senz'altro essere utile ad approfondire tutti i problemi giuridici che si porranno in sede sia nazionale sia comunitaria: potremo allora valutare quale strada seguire.

Tuttavia, sarebbe possibile concludere nella seduta odierna l'esame di questo disegno di legge, affrontando i problemi più complessi nell'àmbito di altri provvedimenti legislativi già in discussione, come quello sulla trasparenza bancaria. Pertanto, sarei dell'avviso di approvare questo disegno di legge nella seduta odierna.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi sembra di aver capito che anche il Governo non sia favorevole ad inserire in questo provvedimento l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Piro.

MAURIZIO SACCONI, *Sotttosegretario di Stato per il tesoro.* L'ho già affermato nella seduta di ieri.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ribadisco la contrarietà del gruppo comunista alla proposta di rinvio, cui, tuttavia, sarebbe possibile accedere solo per un motivo di *fair play.* Vorrei comunque sottolineare che perderemmo una settimana.

VINCENZO VISCO. Ritengo che si possa accogliere la proposta di rinvio. Comunque, vorrei far presente che questa Commissione è stata oggetto di critiche non marginali da parte del ministro del tesoro e dei colleghi del Senato, motivate dal fatto che essa perderebbe tempo invece di lavorare, mentre i senatori sarebbero bravissimi e « sfornerebbero » incredibili quantità di leggi, che peraltro poi la Camera è costretta a modificare, considerata la loro cattiva qualità !

Non vorrei che il rinvio rischiasse di dare esca a questo genere di critiche, per di più su un provvedimento che potrebbe essere votato con estrema rapidità.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei sottolineare che da parte del Governo si prende atto di una opinione della maggioranza.

ANTONIO BELLOCCHIO. È bene chiarire che il Governo accede ad una richiesta di rinvio proveniente dalla maggioranza !

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Certamente, la richiesta non proviene dal Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge n. 2666 è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 26 maggio 1989

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO